***RILASCIO CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO A GENITORI/TUTORI CON FIGLI MINORI***

***Al Comune di Comiziano***

***Piazza V. Alfieri n°1***

**UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….**

**Nato/a il ……………………………………. A ……………………………………………..PROV (…………..)**

**Residente a …………………………………………………………………………………….PROV (………….)**

**In Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………….**

**Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.1 DPR n° 649 del 06.08.1974 e dell’art. 47 del DPR n°445 del 28.12.2000, di dare il proprio consenso che:**

**il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………………………………**

**nato/a il ……………………………………………………… a ………………………………PROV (………..)**

**residente a ……………………………………………………………………………………..PROV (………..)**

**in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………..**

**padre/madre/ tutore di/dei minore/i:**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**…………………………………………………………….nat…. a …………………………….il………………………….**

**Ottenga il rilascio della carta d’identità valida ai fini dell’espatrio.**

**COMIZIANO il………………**

**Firma del dichiarante**

**……………………………………..**

**Allega fotocopia fronte/retro del documento d’identità (art. 38, 1° e 3° co. DPR 445/2000**

**NOTA ESPLICATIVA**

**L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identita' al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identita', dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e),f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorita' che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identita' l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".**

**L’art. 3 della Legge 21.11.1967 n°1185 prescrive che: “Non possono ottenere il passaporto:**

**a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla (responsabilita' genitoriale)) o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della (responsabilita' genitoriale sul figlio) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali; c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.**

**---------------**

**AGGIORNAMENTO (3)**

**La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessita' dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potesta' genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica".**